

Roma 21/07/2016

Spett.le Questura di Palermo
In persona del Questore
Piazza della Vittoria – 8
90134 - Palermo

RACC a/r

Oggetto: **Bruno Rullo, omessa remunerazione del lavoro straordinario per le giornate del 29/05/2016, 30/05/2016, 31/05/2016, 01/06/2016 e 03/06/2016, diffida di pagamento.**

Spett.le Questura di Palermo,

la presente in nome e per conto del sig. Bruno Rullo, il quale conferiva espresso mandato al fine di significare quanto segue.

Riferisce il mio Assistito che in data 29 maggio u.s. partiva da Palermo per l'accompagnamento di extracomunitari a Napoli. Il turno di servizio del Rullo era dalle 12.00 alle 18.00.

Il sig. Rullo, invero, arrivava a Napoli alle 05.00 del 30/05/16. Inopinatamente, pur se venivano riconosciute le ore lavorate dalle 18.00 alle 24.00 del 29/05/16, non venivano riconosciute le ore di servizio prestato dalle 00.00 alle 05.00 del 30/05/16.

Le medesime vertenze sono riferibili ad i fatti del 31/05/16.

Il sig. Rullo – con turno dalle 15.00 alle 21.00 – veniva impiegato per accompagnamento stranieri da Napoli a Palermo. Anche in tale occasione, nonostante il Rullo abbia prestato servizio effettivo fino alle 07.00 del 01/06/16, non gli vengono riconosciute le ore di straordinario dalle 21.00 alle 24.00 del 31/05 u.s. e dalle 00.00 alle 07.00 del 01/06 u.s.

Vieppiù che in data 03/06/16, il mio Assistito al fine di redigere una relazione di servizio su quanto avvenuto in questura il 02/06/16, era costretto ad un'ora di lavoro straordinario. Anche tale attività di servizio non veniva riconosciuta.

Orbene, appare chiaro che il diritto alla retribuzione è un diritto imprescindibile del lavoratore garantito dalla stessa Costituzione. L'immotivato rifiuto opposto alla corresponsione di quanto maturato nell'orario di effettivo servizio, pertanto, appare censurabile sotto molteplici profili.

Alla luce delle doglianze di cui sopra, sono con la presente a sollecitare il riconoscimento e la corresponsione delle somme dovute a titolo di remunerazione straordinaria per il totale di 16 ore,

dovuta come da D.P.R. 51/2009 e successive modifiche, anche in considerazione della nota del Ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica sicurezza, n. 333-A/9801. B. 210 (4/37) del 18/01/1991, in conformità con la quale, si richiama la nota a verbale n.2 acclusa all'accordo Nazionale Quadro, in materia di servizio del personale della Polizia di Stato, del 15/12/1988, *“In particolare secondo la citata nota a verbale nr. 2, il trasferimento e gli eventuali periodi di sosta sono da considerarsi come servizio quando concorrono le seguenti condizioni:*

- *Che il viaggio sia disposto con apposito ordine di servizio recante le modalità di effettuazione del trasferimento;*
- *Che il personale, durante il trasferimento vesta l'uniforme ed abbia in dotazione l'armamento ed i mezzi necessari per l'impiego nello specifico servizio al quale è stato comandato;*
- *Che durante il trasferimento sia responsabile della custodia dell'armamento dell'equipaggiamento e/o dei mezzi o degli animali;*
- *Che il personale sia sottoposto ad obblighi di consegne e che conseguentemente, in caso di inosservanza, sia passabile di provvedimenti di natura penale o disciplinare.”*

Ricorrendo tutte le circostanze di cui sopra, il rifiuto opposto al riconoscimento del giusto diritto del mio assistito appare assolutamente privo di ogni pregio.

Deve, infine, sottolinearsi che il sig. Francesco Lo Piccolo, in servizio presso il commissariato di Mondello, che prestava servizio congiuntamente al sig. Rullo nelle giornate del 29/05, 30/05, 31/05 e 01/06, vedeva riconoscersi le suddette ore di straordinario. Non ci si capacita pertanto del perché di tale disparità di trattamento a fronte dei medesimi fatti costitutivi.

Con tali premesse e sicuro della collaborazione dei preposti organi, invito gli stessi a motivare le scelte che hanno portato alle vertenze di cui alla presente.

In difetto di un riscontro, o qualora questo sia negativo, mi vedrò costretto - mio malgrado - a tutelare il buon diritto del mio Assistito presso le competenti sedi amministrative e giudiziarie.

Tanto dovevo.

Avv. Luigi Parenti